

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 062/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 288/CGF– RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2013**

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. MASSIMO CELLINO;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 12, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 4305/196 PF12-13/SP/BLP DEL 21.1.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 10.5.2013)

Con reclamo in data 30 maggio 2013, il Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 87/CDN del 10 maggio 2013 adottata nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino e chiesto: in via preliminare ed in rito, l'annullamento e/o la revoca di detta decisione, con rimessione degli atti al Giudice di primo grado per l'esame del merito, garantendo il diritto di difesa degli incolpati; in via principale e nel merito, l'annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti della Società e del dott. Massimo Cellino; in via subordinata e nel merito, la riduzione delle sanzioni nella misura di giustizia.

Adduce la Società, a sostegno della domanda svolta in via preliminare ed in rito, la violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione del differimento della riunione del 9 maggio 2013 dinanzi alla C.D.N. richiesto con istanze in date 2-4 maggio 2013 e motivate con riguardo alla medesima causa di impedimento – la misura di restrizione della libertà personale in carcere emessa a carico del dott. Massimo Cellino, persona fisica deferita e legale rappresentante della Società deferita a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti posti in essere dal dott. Cellino quale Presidente del C.d.A. della Società – che aveva già indotto la Cagliari Calcio a proporre analoga precedente istanza e la C.D.N. ad accoglierla, come da delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83/CDN del 16 aprile 2013.

Anche a seguito della opposizione al rinvio della Procura Federale, motivata con nota in data 8 maggio 2013 con riferimento alla esigenza di una celere celebrazione del procedimento così da evitare la incombente prescrizione, la C.D.N., nella riunione del 9 maggio 2013, tenutasi in assenza della Cagliari Calcio e del dott. Cellino, nonché di difese scritte da parte di questi ultimi, ha

ritenuto, previo rigetto della relativa istanza di rinvio perché non corredata da copia del provvedimento restrittivo del Giudice Penale, né dalla istanza a quest'ultimo da parte del dott. Cellino volta ad ottenere l'autorizzazione alla partecipazione al procedimento pendente dinanzi alla C.D.N., pienamente fondate le responsabilità disciplinari contestate ai soggetti deferiti, irrogando al dott. Cellino la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Cagliari Calcio la sanzione dell'ammenda per €15.000,00.

In sede di reclamo a questa Corte, la Cagliari Calcio controdeduce poi nel merito rispetto ai fatti oggetto di deferimento, difese che tuttavia non occorre in questa sede esaminare, stante la fondatezza della assorbente domanda svolta in via pregiudiziale dalla Società.

Ritiene questa Corte che la decisione impugnata sia effettivamente meritevole di annullamento, atteso che le opposte determinazioni della C.D.N. in ordine all'accoglimento della prima ed al rigetto della seconda istanza di rinvio delle riunioni fissate nell'ambito del procedimento disciplinare in questione, sono state assunte con riferimento alla medesima circostanza addotta a giustificazione di entrambe le richieste della Società, circostanza da ritenersi, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, oggettivamente di rilevanza tale, in entrambi le evenienze, da vulnerare il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa spettante alla Cagliari Calcio e da pregiudicare radicalmente ogni esercizio di detto fondamentale diritto da parte del dott. Cellino.

Quanto alla motivazione del diniego di rinvio addotta dalla C.D.N. nella decisione impugnata, basti osservare come essa, in disparte ogni valutazione di fondatezza, avrebbe dovuto in astratto condurre il primo Giudice a rigettare anche la prima istanza di rinvio, atteso che in occasione della relativa presentazione non risulta fosse stata allegata la documentazione il cui mancato corredo ha erroneamente indotto la C.D.N. a rigettare (soltanto) la seconda istanza di rinvio ed a decidere nel merito la questione, così precludendo l'esercizio pieno del diritto di difesa spettante alla Società reclamante che, pur nell'ambito di un procedimento disciplinare quale è quello in questione, deve essere garantito con riferimento ai diritti previsti dall'art. 23 e dall'art. 34, comma 6, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. COMOTTO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CESENA/JUVE STABIA DEL 4.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013)

Con Com. Uff. n. 101 del 7.5.2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, disponeva a carico del Sig. Gianluca Comotto, calciatore tesserato con l'A.C. Cesena., la squalifica per 3 giornate *“per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, in reazione, colpito un avversario con una forte manata al volto; infrazione rilevata dagli assistenti e dal collaboratore della procura federale”*.

In particolare, dal rapporto sia del quarto ufficiale che del collaboratore della Procura, si sarebbe verificato un iniziale tafferuglio negli spogliatoi, al termine della gara, nel quale il Comotto avrebbe, provocatoriamente, avvicinato il capo a quello di Adriano Mezavilla della Juve Stabia, il quale, invece, colpiva con una testata il Comotto.

A seguito di ciò il Comotto colpiva il Mezavilla con una forte manata sul volto.

Avverso la decisione del giudice sportivo ha proposto ricorso il sig. Gianluca Comotto.

Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti

Nel rapporto dell'arbitro, si riporta che: *“Al rientro negli spogliatoi, di fronte allo spogliatoio della Juve Stabia, venivano a contatto, faccia a faccia, il Sig. Mezavilla Adriano della Juve Stabia e il Sig. Comotto Gianluca del Cesena. Il Sig. Mezavilla dava una testata sul viso al Sig. Comotto e*

quest'ultimo reagiva tirandogli una manata sul viso. Tutti e due si procuravano leggero rossore e dolore momentaneo”.

Detta versione appare poi confermata dal collaboratore della Procura federale secondo cui :”
...all'altezza dello spogliatoio della Juve Stabia si creava un assembramento di calciatori e dirigenti delle due società e il calciatore Comotto del Cesena si portava all'altezza dell'ingresso dello spogliatoio portando la testa sulla testa dell'avversario Mezavilla Adriano (Juve Stabia) che reagiva colpendo Comotto del Cesena con una testata. Il Comotto a sua volta reagiva colpendo con una forte manata Mezavilla al viso. Entrambi si procuravano dolore momentaneo e rossore al viso”.

La tesi della difesa del Comotto non appare plausibile quando parla di mera legittima difesa da parte del calciatore, in quanto parte dal dato che il porsì faccia a faccia e sferrare poi una manata non abbia valenza di atteggiamento violento.

L'associazione dei due comportamenti connota di eguale gravità la testata di Mezavilla alla manata di Comotto, senza possibilità di interventi scriminanti a favore di quest'ultimo.

Anche il precedente citato dalla difesa del Comotto (Com. Uff. n. 206/CGF del 5.6.2008 caso Ingari) non appare pienamente in termini, in quanto questa Corte, in quel frangente, ridusse la squalifica ritenendo sussistente una provocazione subita dal calciatore.

Nel caso che ci occupa, invece, siamo in presenza di un' ipotesi in cui chi reagisce è lo stesso che ha provocato e quindi non può trovare accoglimento alcuna fattispecie di riduzione della sanzione, in quanto l'eventuale legittima difesa appare assolutamente elisa dalla provocazione iniziale.

Anche l'asserita disparità di trattamento tra i due comportamenti violenti non appare sussistere: dai referti non si evince alcuna differenza in termini di danno fisico subito e, pertanto, appare giusta la sanzione delle tre giornate anche per il Comotto.

Ed invero, come più volte sancito da questa Corte, è il referto arbitrale (avvalorato, in questo caso, anche da quello della Procura) che costituisce prova privilegiata - *ex art. 35 C.G.S.* - tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'assistente arbitrale e del collaboratore della Procura Federale.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comotto Gianluca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Leonardo Salvemini - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. ROMAIRONE GIANCARLO,**
INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA-PRO VERCELLI DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La società F.C. Pro Vercelli 1892 a mezzo del suo rappresentante legale pro tempore. Sig. Massimo Secondo, ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013, con il quale è stata inflitta alla società ricorrente ed al proprio tesserato sig. G. Romairone l'ammenda di €5.000,00 a seguito della gara Juve Stabia/Pro Vercelli del 2.3.2013 per violazione dell'art.35

comma 1.1. C.G.S. per essere, al termine della gara, il dirigente Romairone della Pro Vercelli, in stato di inibizione (Com. Uff. n. 70 del 12.2.2013), entrato ed intrattenuto nell'area spogliatoi.

Con ordinanza istruttoria disposta dalla C.G.F. all'udienza del 27.3.2013 (Com. Uff. n. 223/CGF) la Corte richiedeva alla Procura Federale accertamenti tesi a verificare, anche su base cartografica dell'impianto Romeo Menti di Castellamare di Stabia, il luogo e le modalità con cui risultava avvenuta la violazione da parte del dirigente inibito della società Pro Vercelli sig. Giancarlo Romairone in occasione della gara Juve Stabia/Pro Vercelli del 2.3.2013 e soprattutto se lo stesso, come dichiarato nel ricorso introduttivo, per l'accesso all'area parcheggio autobus doveva necessariamente passare davanti all'area spogliatoi.

La Procura depositava, in data 14.5.2013, presso la C.G.F. gli esiti istruttori.

Da quanto emerso all'esito dell'istruttoria, e non efficacemente contraddetto dal ricorrente, appare indubbia la responsabilità del medesimo e dunque anche quella oggettiva della società per non aver impedito al dirigente Romairone l'accesso all'area spogliatoi considerata la vigente inibizione dello stesso, in presenza di accertate alternative logistiche per l'accesso al parcheggio autobus.

Tuttavia questa Corte, avuto riguardo al concreto svolgersi dei fatti, ritiene per equità congruo ridurre la sanzione a € 2.000,00 sia in capo alla società che al dirigente Romairone accogliendo in parte, pertanto, il reclamo proposto.

Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. di Vercelli, riduce entrambe le sanzioni inflitte ad € 2.000,00 di ammenda ciascuno.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. MAZZARRI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DELL'8.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 212 del 9.5.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Bologna/Napoli, disputato in data 8 maggio 2013 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Walter Mazzarri la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di €15.000,00 per aver, *"nel corso della gara, platealmente e ripetutamente contestato l'operato arbitrale con espressioni irrispettose"*. Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, nella propria decisione, il carattere recidivante della condotta posta in essere dal Sig. Mazzarri.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Mazzarri, il quale sostiene di non aver posto in essere alcuna plateale e reiterata protesta nei confronti dell'arbitro, in quanto avrebbe rivolto al Direttore di gara medesimo una sola espressione di critica alla fine della partita. La prima contestazione all'operato dell'Arbitro attribuita all'odierno ricorrente sarebbe, invero, stata riferita al Bologna: con tale espressione, infatti, il Sig. Mazzarri avrebbe alluso *"al fatto che i felsinei, nella gara precedente, a Roma contro la Lazio, avevano disputato una partita "svagata", mentre nella successiva gara, in casa con il Napoli, stavano disputando una gara di grande intensità"*. Infine, il ricorrente lamenta l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 giugno 2013, è presente, per il Sig. Mazzarri, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa che il Sig. Mazzarri, nel caso di specie, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per un comportamento identico a quello posto in essere, più volte, dal ricorrente medesimo nel corso del campionato 2012/2013. La Corte, pertanto, rileva come il Sig. Mazzarri sia recidivo nel porre in essere comportamenti come quello sanzionato e, anche in ragione di tale recidiva specifica reiterata e della relativa comminata diffida, ritiene che la sanzione inflitta al ricorrente medesimo debba considerarsi congrua.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete